Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 aprile 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1977, n. **1139**.

Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, e le sucessive modificazioni contenute nella legge 24 dicembre 1974, n. 695;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

I giovani iscritti nelle liste di leva di terra o di mare che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, rispettivamente ai competenti uffici di leva di terra o a quelli di leva di mare, entro sessanta giorni dalla data dell'arruolamento.

Gli abili arruolati, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per motivi previsti dalla legge, che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla

legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento della obiezione di coscienza e non hanno presentato la domanda di cui al precedente comma, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, al distretto militare se arruolati nell'Esercito o nell'Aeronautica, alla capitaneria di porto se arruolati nel CEMM.

Detta domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per ragioni di età o per essere venuti meno i motivi per ritardo o rinvio del servizio militare di leva.

I residenti all'estero presentano le domande di cui ai precedenti commi alle rappresentanze diplomatiche-consolari, entro i termini predetti e secondo le norme vigenti per la leva all'estero.

Art. 2.

La domanda, redatta in carta semplice, può essere presentata direttamente dall'interessato agli uffici elencati all'art. 1 ovvero spedita agli uffici stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda deve indicare:

il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza e il comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto;

il motivo o i motivi rientranti tra quelli indicati al secondo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in base ai quali viene richiesto il riconoscimento;

la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

la dichiarazione di opzione tra il servizio militare non armato ed il servizio sostitutivo civile;

il domicilio ove notificare le decisioni e le comunicazioni dell'amministrazione.

La domanda può essere corredata di tutti i documenti che l'interessato ritenga utile a sostegno dei motivi addotti.

Art. 3.

Gli uffici di leva di terra e gli uffici di leva di mare avviano ai competenti consigli di leva rispettivamente per la visita fisio-psico-attitudinale e per la visita medica, gli iscritti che abbiano chiesto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

La visita, oltre ad accertare la normale idoneità fisica al servizio militare, dovrà tendere a determinare i possibili tipi di impiego, per il caso di accoglimento della domanda di obiezione di coscienza.

Per i residenti all'estero valgono le norme vigenti in materia di leva e reclutamento.

Art. 4.

Le domande presentate agli uffici di leva di terra, agli uffici di leva di mare e alle rappresentanze diplomatico-consolari, corredate dell'attestazione della tempestività ed eventualmente della documentazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 e dei dati relativi alla visita di cui al precedente art. 3, sono trasmesse rispettivamente ai distretti militari e alle capitanerie di porto.

Art. 5.

I distretti militari e le capitanerie di porto trasmettono le domande al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari. I distretti militari e le capitanerie di porto corredano le domande di:

certificato generale del casellario giudiziario, da richiedere d'ufficio;

certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che l'istante non è titolare di licenza o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 6.

La direzione generale, indicata all'art. 5, provvede a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande di obiezione di coscienza.

La direzione generale rende noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio militare non armato o in servizio sostitutivo civile alla prefettura della provincia di nascita degli interessati, ai fini dell'osservanza delle norme di cui all'art. 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 7.

La direzione generale indicata all'art. 5 notifica agli interessati il decreto contenente le decisioni adottate sulla domanda dal Ministro per la difesa, sentita la commissione istituita con l'art. 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

La notifica è fatta a mezzo del messo comunale, mediante consegna all'interessato nel suo domicilio, residenza e dimora.

In mancanza dell'interessato, la consegna è fatta in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile. Per i residenti all'estero la notifica è seguita a cura delle rappresentanze diplomatico-consolari al domicilio indicato nella domanda.

La data e l'ente di presentazione per la prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile sono fissati con successiva comunicazione personale da consegnare agli interessati con le modalità indicate al precedente comma.

L'epoca della chiamata corrisponde di massima a quella della chiamata alle armi del contingente o scaglione di appartenenza.

Art. 8.

La rinunzia ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, deve essere presentata alla direzione generale indicata nell'art. 5 o spedita alla stessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.

TITOLO II

Capo I

SERVIZIO MILITARE NON ARMATO

Art. 9.

L'obiettore di coscienza che ha optato per il servizio militare non armato viene impiegato in incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo che non comporta l'addestramento all'uso e l'impiego delle armi, sia in funzione di offesa, sia in funzione di difesa.

L'assegnazione all'incarico viene effettuata tenendo conto delle indicazioni risultanti dalla visita fisio-psico-attitudinale e dall'esito di corsi di istruzione e di specializzazione quando previsti.

Art. 10.

I suddetti giovani sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso delle armi.

Capo II

SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE

Art. 11.

L'obiettore di coscienza che ha optato per il servizio sostitutivo civile è distaccato, fino a quando non sarà istituito il Servizio civile nazionale, dal Ministro per la difesa presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, tenuto conto delle indicazioni risultanti dalla visita fisio-psico-attitudinale e delle necessità e possibilità del momento.

Negli articoli successivi la denominazione ente deve intendersi comprensiva degli enti, organizzazioni o corpi.

Art. 12.

Il distacco presso enti dipendenti da amministrazioni dello Stato avviene mediante accordi con i Dicasteri interessati.

L'attività del personale distaccato è regolata dalle norme di funzionamento interno dell'ente presso cui avviene il distacco, con gli adattamenti necessari per l'applicazione dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 13.

Il distacco presso altri enti avviene con decreto del Ministro, previa convenzione con gli enti stessi.

Il distacco può essere disposto soltanto presso enti morali che abbiano idonee possibilità di impiego e di sistemazione dei giovani.

Le convenzioni di cui al primo comma regoleranno anche l'attività e gli obblighi degli obiettori ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge.

Art. 14.

Nelle convenzioni devono essere disciplinati:

l'impiego degli obiettori in rapporto alle finalità dell'ente, nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino;

l'orario di lavoro che deve essere eguale a quello previsto per il personale dell'ente adibito alle stesse mansioni;

il divieto di utilizzare l'obiettore in posti di organico o in sostituzione di impiegati ed operai che l'ente è tenuto ad assumere per obblighi di legge o per proprie norme statutarie ed organiche;

le prescrizioni alle quali l'ente si deve attenere ai fini dell'osservanza delle norme dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e in particolare il divieto di corrispondere emolumenti che possano determinare disparità rispetto alla situazione del militare in servizio di leva ordinario;

i controlli che l'amministrazione militare potrà effettuare per l'accertamento del corretto impiego degli obiettori;

le comunicazioni da inviare alla direzione generale indicata nell'art. 5 dei fatti che comportano variazioni matricolari (presentazione all'ente, licenze, mancanze disciplinari, termine del servizio, ecc.);

la facoltà di rivolgere, tramite l'ente, domande, istanze e reclami alla direzione generale suddetta.

Art. 15.

L'obiettore usufruirà dell'assistenza sanitaria e profilattica presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie, secondo le norme vigenti per il personale in servizio di leva.

Art. 16.

Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, delle presenti norme e della convenzione potrà comportare la risoluzione della convenzione stessa, salve le eventuali responsabilità dei legali rappresentanti.

In caso di risoluzione della convenzione, l'obiettore è tenuto a completare il periodo di servizio presso altro ente indicato dall'amministrazione militare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 29

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77)

Nel decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 31 marzo 1978, all'art. 2, dove è scritto:

« per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre *1976*, entro e non oltre il 30 novembre 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre *1975*, entro e non oltre il *30 no-* 31 gennaio 1979; »,

leggasi:

« per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre *1975*, entro e non oltre il 30 novembre 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre *1976*, entro e non oltre il 31 gennaio 1979; ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Avigliano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) risultò composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'intesa raggiunta da alcuni raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento del civico ente.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella riunione del 30 settembre 1977.

Nelle riunioni del 4-11 e 18 febbraio 1978 il consiglio comunale non riusciva a provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto n. 428/13. 1/Gab. del 27 febbraio 1978, disponeva una nuova convocazione per i giorni 11 e 14 marzo 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta, con l'espressa avvertenza, ai singoli consiglieri, che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva, però, gli effetti sperati in quanto entrambe le riunioni riuscivano infruttuose.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare precisi obblighi di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale di Avigliano.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge, quali quelli relativi alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionaria, e che la conseguente paralisi funzionale, che travaglia l'organo consiliare, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, si ravvisa la necessità di far luogo alla proposta misura dello scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avigliano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Porretti.

Roma, addì 18 marzo 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Porretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1978

LEONE

(2714) COSSIGA

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 12 ottobre 1974, n. 159, con il quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto iniziale della strada provinciale n. 21 «Campofranco-bivio Molinella» dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 0+400;

Visto il voto 10 maggio 1977, n. 240, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto iniziale della strada provinciale n. 21 « Campofranco-bivio Molinella » dell'estesa di km 0+400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Campofranco (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(2626)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artoglicurol » 10 fiale × 5 cc, della ditta Satica - Laboratorio chimico farmaceutico, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5101/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 novembre 1953 e 8 giugno 1955, con i quali venne registrata al n. 8369 la specialità medicinale denominata « Artoglicurol » 10 fiale × 5 cc, a nome della ditta Satica - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artoglicurol » 10 fiale × 5 cc, registrata al n. 8369, in data 12 novembre 1953 e 8 giugno 1955, a nome della ditta Satica - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lactal-R » 60 e 50 opercoli, della ditta Vecchi & C. « Piam », in Genova. (Decreto di revoca n. 5104/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 ottobre 1961 e 8 febbraio 1962, con i quali venne registrata al n. 19319 la specialità medicinale denominata « Lactal-R » 60 e 50 opercoli, a nome della ditta Vecchi & C. « Piam », con sede in Genova, via Padre G. Semeria, 5, prodotta presso la propria officina farmaceutica;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lactal-R » 60 e 50 opercoli, registrata al n. 19319, in data 25 ottobre 1961 e 8 febbraio 1962, a nome della ditta Vecchi & C. « Piam », con sede in Genova, via Padre G. Semeria, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Edilmat Levante - Mostra internazionale dei materiali edili, pavimenti, rivestimenti, infissi, coperture e forniture, materiali da costruzione, idrosanitaria, arredamenti da bagno, prefabbricazione interna », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Edilmat Levante - Mostra internazionale dei materiali edili, pavimenti, rivestimenti, infissi, coperture e forniture, materiali da costruzione, idrosanitaria, arredamenti da bagno, prefabbricazione interna », che avrà luogo a Bari dal 6 al 14 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2449)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Sasmil - Salone internazionale dei semilavorati e degli accessori per la fabbricazione e finitura dei mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in genere », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni,

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Sasmil - Salone internazionale dei semilavorati e degli accessori per la fabbricazione e finitura dei mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in genere », che avrà luogo a Milano dal 13 al 20 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2447)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o che sono stati sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2720)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West, in Arnad.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), con effetto dal 14 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aaosta), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2721)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ib.Mei, in Asti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ib.Mei di Asti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ib.Mei di Asti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1977 al 5 ottobre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero regionale « Ospedale dei pellegrini » di Napoli al prelievo da cadavere di bulbo oculare, sue parti ed annessi, nonchè al trapianto di cornea a scopo terapeutico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'avv. Mario Tuccillo, presidente dell'ente ospedaliero regionale « Ospedale dei pellegrini » di Napoli, in data 16 settembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di bulbo oculare, sue parti ed annessi, nonché di trapianto di cornea;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 marzo 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 marzo 1978;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di bulbo oculare, sue parti ed annessi, nonché di trapianto di cornea;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero regionale « Ospedale dei pellegrini » di Napoli è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di bulbo oculare, sue parti e annessi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione oculistica dell'ente ospedaliero « Ospedale dei pellegrini » di Napoli, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto:

De Crecchio prof. Antonio, primario oculista presso « Ospedale dei pellegrini »;

Menna prof. Francesco, aiuto oculista presso « Ospedale dei pellegrini »;

Mastursi dott. Bruno, assistente oculista presso « Ospedale dei pellegrini »;

Quarantelli dott. Vincenzo, assistente oculista presso « Ospedale dei pellegrini »;

Ippolito dott. Antonio, assistente oculista presso « Ospedale dei pellegrini »;

Bongiorno dott. Vittorio, assistente oculista presso « Ospedale dei pellegrini ».

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale dei pellegrini » di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2858)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Spedali riuniti di Santa Maria della Scala » di Siena ad effettuare operazioni di prelievo di cornea e bulbo oculare da cadavere nonchè trapianto di cornea e sclera a scopo terapeutico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Vittorio Meini, presidente dell'ente ospedaliero « Spedali riuniti di Santa Maria della Scala » di Siena, in data 30 settembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di cornea e bulbo oculare da cadavere e di trapianto di cornea e sclera;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 marzo 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 marzo 1978;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea e bulbo oculare da cadavere e di trapianto di cornea e sclera;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Spedali riuniti di Santa Maria della Scala » di Siena è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea e bulbo oculare da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea e sclera da cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la clinica oculistica dell'ente ospedaliero « Spedali riuniti di Santa Maria della Scala » di Siena, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Frezzotti prof. Renato, direttore dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Siena;

Filippone prof. Carlo, aiuto dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Siena;

Bonanni prof. Raffaele, aiuto universitario;

Bardelli prof.ssa Anna Maria, aiuto universitario;

Maccari prof. Antonio, assistente universitario;

Molinelli prof. Giorgio, assistente universitario;

Malandrini dott. Franco, assistente ospedaliero;

Troiano dott. M. Iosè, assistente ospedaliero;

Motolese dott. Edoardo, contrattista universitario;

Nuti dott. Alessandro, contrattista universitario;

Polito dott. Ennio, assistente ospedaliero;

Caporossi dott. Aldo, assistente ospedaliero;

Morocutti dott. Augusto, assistente ospedaliero;

dai seguenti sanitari per il trapianto:

Frezzotti prof. Renato, direttore dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Siena;

Filippone prof. Carlo, aiuto dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Siena;

Bonanni prof. Raffaele, aiuto universitario;

Bardelli prof.ssa Anna Maria, aiuto universitario.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea e bulbo oculare da cadavere e di trapianto di cornea e sclera.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Spedali riuniti di Santa Maria della Scala » di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero di Monza al prelievo da cadavere di bulbo oculare o cornea nonchè al trapianto di cornea a scopo terapeutico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal rag. Virgilio Sironi, presidente dell'ente ospedaliero di Monza, in data 27 luglio 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di bulbo oculare o cornea da cadavere nonchè di trapianto di cornea;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 23 marzo 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 marzo 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere del Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di bulbo oculare o cornea da cadavere, nonchè di trapianto di cornea;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero di Monza, divisione oculistica, è autorizzato all'attività di:

a) prelievo di bulbo oculare o cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione oculistica dell'ospedale di Monza dai seguenti sanitari:

De Molfetta prof. Vito, primario della divisione oculistica;

Buratto dott. Lucio, aiuto della divisione oculistica;

Lauri dott.ssa Giovanna, assistente della divisione oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto di cornea di cui in premessa.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero di Monza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 23 marzo 1978:

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Milano.

Soresi Leonardo, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Vecchioni Sergio, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Milano.

Rivani Farolfi Nicola, notaio residente nel comune di Paullo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Mottola Francesco, notaio residente nel comune di Binasco, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Sala Paolo, notaio residente nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Testa Francesca, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Stucchi Lorenzo, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Surace Francesco, notaio residente nel comune di Sondrio, è trasferito nel comune di Milano.

Paolini Lucio, notaio residente nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Chiodi Daelli Enrico, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Grignani Giorgio, notaio residente nel comune di S. Donato Milanese, distretto notarile di Milano, e trasferito nel comune di Milano.

Mantelli Giorgio, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Corsico, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Nova Milanese, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Segrate, distretto notarile di Milano.

Vecchioni Sergio, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Minoli Giuseppe Massimo, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, e trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano.

Mussi Carlo, notaio residente nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano.

Piscenti Gustavo, notaio residente nel comune di Maniago, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Pordenone.

Sicignano Mario, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Guarino Franco, notaio residente nel comune di Rotonda, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Torino.

Tassitani Farfaglia Giovanni, notaio residente nel comune di Este, distreto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Spinea, distretto notarile di Venezia.

Bonduà Gianni, notaio residente nel comune di Cavarzere, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia.

Fraenza Gianpaolo, notaio residente nel comune di Vipiteno, distreto notarile di Bolzano, è trasferitó nel comune di Verona.

Bidello Fulvio, notaio residente nel comune di Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Marino Maurizio, notaio residente nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Gallo Giorgio, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Vicenza.

Fragomeni Gianni, notaio residente nel comune di Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Orvieto, distretto notarile di Terni.

Minoli Giuseppe Massimo, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara.

Minoli Giuseppe Massimo, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di San Salvatore Monferrato, distretto notarile di Alessandria.

Mezzanotte Massimo, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di San Giuliano Milanese, stesso distretto notarile.

De Angelis Giorgio, notaio residente nel comune di Pescara, è trasferito nel comune di Roma.

Benigni Giuseppe, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo.

Benigni Giuseppe, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Valentano, distretto notarile di Viterbo.

Benigni Giuseppe, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo.

Cascino Vincenzo Fulvio, notaio residente nel comune di Collesano, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di S. Giuseppe Jato, distretto notarile di Palermo.

(2802)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio provinciale produttori latte di Verona a r.l.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio provinciale produttori latte di Verona a r.l., composto dai signori:

Presidente:

Cotronei dott. Guido.

Membri:

Benedetti dott. Francesco;
Tosoni dott. Cornelio.

(2780)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 380 del 20 febbraio 1978 relativa ad assegnazioni di valuta per viaggi e soggiorno all'estero a scopo di « cura » e « studio » - Circolare n. *A* 370 del 28 dicembre 1977;

A 381 del 7 marzo 1978 relativa al pagamento di servizi di trasporto su strade ad autotrasportatori di Paesi confinanti.

(2781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 30 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,80	853,80	853,70	853,80	852,75	853,80	853,70	853,80	853,80	853,80
Dollaro canadese	753,30	753,30	753,80	753,30	753,10	753,30	753,20	753,30	753,30	753,30
Franco svizzero	452,21	452,21	452 —	452,21	451,75	452,21	451,80	452,21	452,21	452,20
Corona danese	153,46	153,46	153,50	153,46	153,40	153,46	153,46	153,46	153,46	153,45
Corona norvegese	161,06	161,06	161 —	161,06	161 —	161,06	161,05	161,06	161,06	161,04
Corona svedese	185,97	185,97	186 —	185,97	185,90	185,97	185,89	185,97	185,97	185,95
Fiorino olandese	393,15	393,15	393,10	393,15	393,20	393,15	393,09	393,15	393,15	393,13
Franco belga	27,03	27,03	27,05	27,03	27,04	27,03	27,031	27,03	27,03	27,02
Franco francese	184,76	184,76	185 —	184,76	184,75	184,76	184,83	184,76	184,76	184,75
Lira sterlina	1599 —	1599 —	1599 —	1599 —	1599,05	1599 —	1599,10	1599 —	1599 —	1598 —
Marco germanico	420,17	420,17	420 —	420,17	420,30	420,17	420,075	420,17	420,17	420,15
Scellino austriaco	58,357	58,357	58,38	58,357	58,33	58,35	58,33	58,357	58,357	58,36
Escudo portoghese	20,90	20,90	20,85	20,90	20,83	20,90	20,83	20,90	20,90	20,88
Peseta spagnola	10,669	10,669	10,6750	10,669	10,66	10,76	10,667	10,669	10,669	10,65
Yen giapponese	3,836	3,836	3,84	3,836	3,835	3,83	3,833	3,836	3,836	3,82

Media dei titoli del 30 marzo 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,375
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,300
» 5 % (Ricostruzione)	96,625
» 5 % (Città di Trieste)	96,700
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,850
» 5,50 % » » 1969-84	77,075
» 6 % » » 1970-85	76,475
» 6 % » » 1971-86	74,075
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	88,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,475
» poliennali 7 % 1978	99,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,725
» » 9 % 1980	93,925
» » 10 % 1981	94,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	853,75
Dollaro canadese	753,25
Franco svizzero	452,005
Corona danese	153,46
Corona norvegese	161,055
Corona svedese	185,93
Fiorino olandese	393,12
Franco belga	27,03
Franco francese	184,795
Lira sterlina	1599,05
Marco germanico	420,122
Scellino austriaco	58,343
Escudo portoghese	20,865
Peseta spagnola	10,668
Yen giapponese	3,834

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, n. 506/R/Gab., con cui al sig. Antonio Comploj, nato a S. Cristina il 16 maggio 1877 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 1° settembre 1977 dal sig. Carlo Comploi, nato a S. Cristina il 9 settembre 1947, nipote del predetto, in atto ivi residente, in via Dursan n. 20;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67502/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, numero 506/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Carlo Comploi, nato a S. Cristina il 9 settembre 1947 e ivi residente in via Dursan n. 20, viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Il sindaco del comune di S. Cristina in Val Gardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demantatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 febbraio 1978

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(2390)

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, n. 506/R/Gab., con cui al sig. Antonio Comploj, nato a S. Cristina il 16 maggio 1877 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 1° settembre 1977 dal sig. Günther Comploi, nato a Bressanone il 20 agosto 1945, nipote del predetto, in atto residente a S Cristina, via Dursan n. 20;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, numero 506/R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Günther Comploi, nato a Bressanone il 20 agosto 1945 e residente a S. Cristina, via Dursan n. 20, viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Mader Monika, nata a Bressanone il 20 gennaio 1945.

Il sindaco del comune di S. Cristina in Val Gardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 febbraio 1978

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(2391)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1978-79.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1978, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1978-79, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1978, registro n. 3 Difesa, foglio n. 108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1978;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute è interesse dell'Amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1978-79, di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1978, è prorogato al 28 aprile 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 116

(2833)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Menozzi Virgilio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Marrubini Bouland Gilberto, primario dell'ospedale maggiore di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di

medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 4 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Menozzi Virgilio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 41

(2688)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(1193/S)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA M. ADELAIDE » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(1196/S)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di geriatria;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente (ufficio concorsi) in Avellino.

(1197/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrazione dell'ente in Monopoli (Bari).

(1205/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di diagnostica policardiografica con u.c.c. (aggregato alla divisione di medicina generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri sottoposti a fusione, ai sensi della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(1195/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(1206/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978, in luogo di: « un posto di aiuto di *nefrologia* », leggasi: « un posto di aiuto di *neurologia* » e in luogo di: « un posto di aiuto e due posti di assistente di *neurologia* », leggasi: « un posto di aiuto a due posti di assistente di *nefrologia* ».

(1235/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. **1**.

Legge regionale 4 novembre 1977, n. 63. Aumento dello stanziamento all'art. 30 e finanziamento dell'art. 31 per l'esercizio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del 9 gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli oneri previsti dall'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, per l'erogazione alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale o ai consorzi di bacino di cui all'art. 4 della citata legge, del contributo chilometrico standardizzato onnicomprensivo in conto esercizio, sono quantificati in L. 15.000.000.000 per l'esercizio 1978.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, per consentire alla giunta regionale di adottare le misure necessarie in caso di interruzione di pubblico servizio di trasporti di linea ed in caso di pubbliche calamità, previsto in L. 100.000.000, è elevato a L. 500.000.000 per l'anno 1978.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 quantificati in L. 15.000.000.000 si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa nel bilancio per lo esercizio 1978 di un apposito capitolo denominato: « Contributo onnicomprensivo alle aziende o ai consorzi di bacino, concessionario di servizio pubblici di linea di competenza regionale (articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63) » è equivalente alla somma degli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977, ai seguenti capitoli:

Cap. 4869. — Acconto alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di interesse regionale ad integrazione del trattamento economico.

Cap. 4870. — Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 2, quantificati in L. 400.000.000, si farà fronte mediante il previsto incremento delle entrate spettanti in forza dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sarà istituito un apposito capitolo denominato « Spese per interventi in caso di interruzione di pubblico servizio di trasporti di linea e in caso di pubbliche calamità (art. 30 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63) », con lo stanziamento di lire 500.000.000.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 gennaio **1978**

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. **2**.

Rifinanziamento delle leggi regionali 11 maggio 1973, n. 13, 10 gennaio 1974, n. 2 e 31 gennaio 1975, n. 21, recanti norme in materia di miglioramento fondiario, di zootecnia, di elettrificazione rurale e di cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del 9 gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi disposti da leggi regionali nei settori dei miglioramenti fondiari, della zootecnia, della elettrificazione rurale e della cooperazione, sono rifinanziate le seguenti leggi regionali, e successive modificazioni ed integrazioni:

Legge regionale 11 maggio 1973, n. 13:		
art. 10	per L.	430.000.000
art. 13	per L.	115.000.000
Legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2:		
art. 3	per L.	500.000.000
Legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21:		
art. 3	per L.	819.000.000
Totale . . .	L.	1.864.000.000

Il rifinanziamento della legge regionale 11 maggio 1975, n. 13, art. 10 è utilizzato per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei tassi di interesse al momento della stipula del contratto definitivo di mutuo rispetto alla data di emissione dei nulla-osta regionali. La quota eventualmente restante sarà impiegata, per almeno il 50 per cento, per interventi a favore di cooperative agricole, stalle sociali e loro consorzi ed aziende agricole associate.

Il rifinanziamento della stessa legge regionale 11 maggio 1975, n. 13, art. 10, è riservato per interventi a favore di stalle sociali, loro consorzi ed aziende associate.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva i criteri per l'utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla presente legge per gli interventi di cui all'art. 13, legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, e di cui all'art. 3, legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, e definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi degli aventi diritto.

La concessione degli interventi è deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1977, si provvede:

a) per L. 1.164.000.000 mediante utilizzazione, per i seguenti importi, degli stanziamenti previsti ai sottoindicati capitoli di bilancio per l'esercizio 1977:

Cap. 6250	L.	19.000.000
Cap. 6300	»	400.000.000
Cap. 6071	»	150.000.000
Cap. 6073	»	50.000.000
Cap. 6081	»	430.000.000
Cap. 6344	»	15.000.000
Cap. 6086	»	100.000.000
Totale . . .	L.	1.164.000.000

b) per L. 700.000.000 mediante utilizzazione delle partite « Rifinanziamento art. 2, legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 » e « Rifinanziamento art. 3, legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 » del cap. 7251 del bilancio di previsione per l'esercizio 1977.

In conseguenza a quanto disposto dall'art. 1 e dal primo comma del presente articolo, vengono apportate al bilancio per l'esercizio 1977 le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 6100 .	L.	430.000.000
Cap. 6200 .	»	115.000.000
Cap. 6070 .	»	819.000.000

Viene inoltre iscritto, nel suddetto bilancio, il nuovo capitolo 6330 dal titolo « Contributi per la elettrificazione rurale » con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Art. 3.

La spesa di L. 430.000.000 per gli interventi di cui all'art. 10 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, è iscritta anche nei capitoli di bilancio corrispondenti al cap. 6100 per gli esercizi finanziari successivi, fino al 1996. Conseguentemente vengono ridotti di L. 430.000.000 i capitoli corrispondenti al 6081 fino al 1996.

La spesa di L. 115.000.000 per gli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, è iscritta anche nei capitoli di bilancio corrispondenti al cap. 6200 per gli esercizi successivi, fino al 1981. Conseguentemente vengono ridotti di L. 15.000.000 i capitoli corrispondenti al 6344 e di L. 100.000.000 i capitoli corrispondenti al 6086, per gli esercizi finanziari fino al 1979. Per gli esercizi 1980 e 1981 si provvederà ad iscrivere la spesa di L. 115.000.000 nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

Allo scopo di incoraggiare le attività delle associazioni provinciali di apicoltori in materia di miglioramento delle condizioni di produzione, di assistenza tecnica agli allevatori e di svolgimento di iniziative di qualificazione e commercializzazione, la giunta regionale può concedere contributi fino a L. 3.000.000 ad ogni associazione provinciale, per il finanziamento di attività espletate nel 1976 e 1977 e di un programma di interventi da attuarsi nel 1978.

Agli oneri derivanti dal comma precedente ed ammontanti, per l'esercizio finanziario 1977, a L. 21.000.000 si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto al cap. 6250 del bilancio di previsione per il 1977.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 è iscritto il nuovo cap. 6331 dal titolo « Contributi a favore delle associazioni provinciali degli apicoltori » con lo stanziamento di L. 21.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 gennaio 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. 3.

Celebrazione dei centenari della nascita di Giorgione e Vivaldi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, nella ricorrenza centenaria della nascita dei due sommi artisti Giorgione e Vivaldi intende degnamente onorarne la memoria e celebrarne la fama.

Titolo I

CELEBRAZIONI GIORGIONESCHE

Art. 2.

La regione del Veneto concede al comune di Castelfranco Veneto un finanziamento di lire 80 milioni per la realizzazione concordata con la Regione di un programma di attività, da realizzarsi entro il 1978, che comprenda:

a) l'organizzazione di un convegno internazionale di studio da tenersi nella città di Castelfranco Veneto e la pubblicazione degli atti relativi;

b) l'organizzazione di una mostra didattica sulla Pala del Duomo;

c) l'allestimento nel museo « Casa Giorgione » di Castelfranco Veneto di una esposizione permanente di opere dello autore e la costituzione di una sezione specialistica bibliotecaria ed audiovisiva;

d) manifestazioni teatrali e concertistiche collegate con il periodo cui il Giorgione appartiene.

Art. 3.

Per il coordinamento con la Regione e per l'assistenza tecnico-scientifica all'ente promotore è costituito un comitato misto presieduto dal presidente della giunta regionale del Veneto o da un suo delegato e composto da:

il direttore del dipartimento per le attività culturali e sportive della Regione;

il sindaco di Castelfranco Veneto;

il sovrintendente ai beni artistici e storici del Veneto;

quattro docenti universitari di discipline artistiche.

Fungerà da segretario un funzionario del dipartimento per le attività culturali e sportive della Regione.

Art. 4.

La regione del Veneto concede al comune di Venezia un finanziamento di lire 20 milioni per la realizzazione, entro il 1978, di iniziative concordate con il comitato misto previsto allo art. 3 della presente legge, in cui il sindaco di Venezia sostituisce il sindaco di Castelfranco Veneto.

Titolo II

CELEBRAZIONI VIVALDIANE

Art. 5.

La regione del Veneto, in applicazione a quanto enunciato nell'art. 1 della presente legge, eroga contributi per iniziative intese a diffondere la conoscenza dell'opera del Vivaldi promosse da enti locali, istituzioni e associazioni culturali per complessive lire 130 milioni.

Art. 6.

Le iniziative approvate potranno essere finanziate con un contributo non superiore al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Detto contributo può essere elevato fino al 70 per cento nel caso di riproduzione a stampa di opere inedite del Vivaldi.

Art. 7.

Per l'ammissione al contributo delle iniziative di cui allo art. 5, la giunta regionale del Veneto si avvale di una commissione tecnico-consultiva presieduta dal presidente della giunta regionale del Veneto o da un suo delegato e composta da:

il direttore del dipartimento per le attività culturali e sportive della Regione;

un professore ordinario di storia della musica nei conservatori;

un rappresentante delle società di concerti;

un rappresentante di accademie e centri di cultura musicale;

un direttore d'orchestra;

un musicologo.

Fungerà da segretario un funzionario del dipartimento per le attività culturali e sportive della Regione.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei contributi di cui allo art. 5, indirizzate al presidente della giunta regionale del Veneto, dovranno pervenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegati il programma delle iniziative ed il preventivo di spesa.

La giunta regionale del Veneto, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, determina la ammissione ai benefici e l'ammontare del contributo.

Titolo III

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Art. 9.

Con decreto del presidente della giunta regionale del Veneto, a presentazione dei progetti particolareggiati di cui allo art. 2, verrà concesso al comune di Castelfranco Veneto una anticipazione non superiore al 50 per cento del finanziamento.

Ad attività svolta e previa presentazione della documentazione contabile, con decreto del presidente della giunta regionale del Veneto, verrà concesso il completamento del contributo nei limiti previsti dall'art. 2, nonchè il contributo previsto all'art. 4.

I contributi concessi saranno proporzionalmente ridotti qualora venga accertata una diminuzione della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 10.

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 5 è disposta con decreto del presidente della giunta regionale del Veneto, previa presentazione della documentazione contabile ad attività svolta ed in unica soluzione.

Art. 11.

Alla copertura della spesa di L. 230.000.000, da iscriversi nel bilancio di previsione 1978, si provvederà con l'incremento dei fondi di cui all'art. 8 della legge 16 ottobre 1970, n. 281.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 gennaio 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. 4.

Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una organica disciplina della materia, ai sensi dell'art. 27, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge regionale detta norme di organizzazione e di spesa relative alle commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 2.

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli invalidi civili ai fini dei benefici previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla istanza.

I termini di cui sopra si applicano anche alla commissione regionale sanitaria.

Art. 3.

Le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono autorizzate a eccedere per gli anni 1978 e 1979 il numero di sedute massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

Ai sanitari, componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, spetta il gettone di presenza integrato dell'importo di L. 2000 per seduta e L. 500 per ogni accertamento diagnostico.

Art. 5.

Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere definite entro centottanta giorni.

Art. 6.

All'onere di cui alla presente legge, previsto in L. 40.000.000 annue per gli esercizi finanziari 1978 e 1979, si farà fronte: per l'anno 1978 con l'incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; per il 1979 con l'iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio della Regione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 gennaio 1978

TOMELLERI

(1283)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780910)